



Comune di Campobello di Mazara

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Emergenza Coronavirus - Avviso alla cittadinanza Aggiornato alle circolari n. 13, 14 e 15 del D.R.P.C.

Il Sindaco

Giuseppe Castiglione

Avvisa la cittadinanza sulle norme attualmente in vigore per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, norme sia di carattere statale che regionale e comunale, ricordando a tutti che, la mancata osservanza degli obblighi imposti comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020 (da un minimo di €uro 400,00 ad un massimo di €uro 4.000,00). Si invita, pertanto, tutta la cittadinanza al rispetto delle regole, al fine di proteggere la propria salute e quella degli altri ed evitare pesanti sanzioni.



Per l'acquisto di beni essenziali, il primo consiglio è quello di farseli recapitare a casa, se possibile. Le uscite per tali acquisti, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. Non vi è più l'obbligo di effettuare l'acquisto nell'ambito del territorio comunale ma è consigliabile limitare i propri spostamenti



Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento nonché il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Sono consentiti gli spostamenti, anche da regione a regione, per il rientro presso la propria residenza, abitazione o domicilio



I “congiunti” sono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)



Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi sopra), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie



I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante



È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus



È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico




L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse



Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, comprese quelle di mare, anche fuori dal proprio Comune, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività



Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, ad esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; in tali luoghi è sospesa ogni attività



L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai presenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro



Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura



Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi



Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al DPCM 26 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro



Sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione di mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, **anche di domenica e nei giorni festivi, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi**



Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)



Restano garantiti, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie anti coronavirus, i servizi bancari, finanziari ed assicurativi



Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato



È consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi. Per le suddette finalità, l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato. È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le suddette attività sono consentite solo nei giorni feriali



È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere un'uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell'articolo 1, lett. e) del DPCM del 26 aprile 2020, nei modi e termini ivi specificati



Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione



È consentita l'attività di toelettatura degli animali, purché il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità "consegna dell'animale, toelettatura, ritiro dell'animale". Devono essere garantiti dall'esercente tutti i dispositivi di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale



Sono consentiti, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento "stagionale" nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi. Nei giorni feriali sono consentiti eventuali spostamenti per raggiungere la seconda abitazione per effettuare opere di manutenzione



L'accesso al pubblico al cimitero è consentito nel rispetto di quanto previsto dal Sindaco con propria ordinanza: dal lunedì al sabato, dalle 8,00 alle 13,00, il lunedì e il mercoledì dalle 14,00 alle 17,00. è consentito un numero massimo di 100 visitatori presenti all'interno del cimitero contemporaneamente.



È consentito il commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti



È consentita l'attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori



È consentita la c.d. pesca sportiva **e amatoriale o ricreativa**, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. **Occorre essere in possesso della comunicazione indirizzata al Ministero delle Politiche Agricole**



(vedere la procedura di comunicazione al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/190>) I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all'espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti. A titolo di



esempio non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, canoa, ciclismo, canottaggio e vela, atletica e golf, equitazione. I rappresentanti delle strutture predette sono tenuti a: 1) comunicare l'inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; 2) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; 3) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall'Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.





© Can Stock Photo



© Can Stock Photo - csp24760611



È consentita la: 1) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali; 2) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all'ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l'allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili

È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici. È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Bar, pasticcerie, ristoranti ed esercizi simili sono autorizzati a rimanere aperti per poter garantire il servizio di asporto, evitando assembramenti e garantendo il rispetto delle distanze interpersonali. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici.

Per qualsiasi dubbio o informazione, tutti i cittadini possono contattare il numero di emergenza comunale sotto indicato. A tutti sarà garantita una risposta. Sarete richiamati nel più breve tempo possibile se il numero è occupato o il servizio non è disponibile.

NUMERO DI EMERGENZA CORONAVIRUS

335/7442592

Campobello di Mazara, 9 maggio 2020

Il Sindaco
Giuseppe Castiglione